REGOLAMENTO (CEE) N. 1924/92 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 2349/91 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1637/91 che fissa un'indennità relativa alla riduzioone dei quantitativi di riferimento previsti all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 e un'indennità per l'abbandono definitivo della produzione lattiera

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1637/91 del Consiglio, del 13 giugno 1991, che fissa un'indennità relativa alla riduzione dei quantitativi di riferimento previsti all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 e un'indennità per l'abbandono definitivo della produzione lattiera [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 1188/92 [2],

considerando che, a seguito della modifica apportata al regolamento (CEE) n. 1637/91 dal regolamento (CEE) n. 1188/92, è necessario adattare le rispettive modalità del regolamento (CEE) n. 2349/91 della Commissione [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 3024/91 [4];

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte ed i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2349/91 è così modificato:

1) È inserito il seguente articolo 7 bis:

« *Articolo 7 bis*

Nelle fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 5, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1637/91, la data indicata:

— all'articolo 4, paragrafo 1, secondo trattino, è sostituita dal "1° ottobre 1992";

— all'articolo 5, paragrafo 1, secondo trattino, è sostituita dal "1° settembre 1992";

— all'articolo 6, paragrafo 1, è sostituita dal "30 settembre 1992". »

2) All'articolo 9, terzo trattino, i termini « anteriormente al 1° aprile 1992 » sono sostituiti dai termini « anteriormente al 1° aprile 1992, ovvero, nei casi contemplati all'articolo 2, paragrafo 5, secondo e terzo comma del regolamento (CEE) n. 1637/91, entro il 31 dicembre 1992 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 30.
(2) GU n. L 124 del 9. 5. 1992, pag. 1.
(3) GU n. L 214 del 2. 8. 1991, pag. 44.
(4) GU n. L 287 del 17. 10. 1991, pag. 17.